

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2024, N. 3**Modifiche alle leggi regionali in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei/delle Consiglieri/Consigliere¹****Art. 1 (Modifiche alle leggi regionali 21 settembre 2012, n. 6 e 11 luglio 2014, n. 5 in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei/delle Consiglieri/Consigliere)**

1. Alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a)²
- b)³
- c)⁴
- d)⁵
- e)⁶
- f)⁷
- g)⁸
- h)⁹
- i)¹⁰
- j)¹¹
- k)¹²
- l)¹³

2.¹⁴

Art. 2 (Disposizioni transitorie)

1. A tutti/tutte i/le Consiglieri/Consigliere in carica all'entrata in vigore della presente legge è data facoltà, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di optare irrevocabilmente per il riconoscimento, ai fini del trattamento economico a carattere previdenziale introdotto dalla presente legge a carico del Consiglio regionale sotto forma di indennità differita oppure di indennità differita indiretta o di reversibilità, del periodo della XVII Legislatura per il quale il versamento dei contributi a carico del Consiglio regionale in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014 non è ancora avvenuto. Tale facoltà è data indipendentemente dal diritto del/della Consigliere/Consigliera a tale contribuzione e dall'entità della stessa, con contestuale perdita del medesimo diritto, qualora acquisito. L'esercizio del diritto di opzione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità

¹ In B.U. 21 novembre 2024, n. 47 – Supplemento n. 5.

² Abroga il comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

³ Sostituisce l'articolo 7 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

⁴ Inserisce gli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dopo l'articolo 7 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

⁵ Modifica il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

⁶ Modifica il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

⁷ Abroga il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

⁸ Sostituisce l'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

⁹ Sostituisce l'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

¹⁰ Inserisce l'articolo 12-bis dopo l'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

¹¹ Sostituisce l'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

¹² Sostituisce l'articolo 14 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

¹³ Inserisce gli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater dopo l'articolo 14 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

¹⁴ Modifica il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5.

consiliare per il periodo interessato e versati in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014. La restituzione avviene d'ufficio mediante trattenute mensili effettuate sull'indennità consiliare in numero e in misura pari ai versamenti predetti.

2. A tutti/tutte i/le Consiglieri/Consigliere in carica all'entrata in vigore della presente legge che erano anche membri del Consiglio regionale nella XVI Legislatura, è data facoltà, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di optare irrevocabilmente per il riconoscimento, ai fini del trattamento economico a carattere previdenziale introdotto dalla presente legge a carico del Consiglio regionale sotto forma di indennità differita oppure di indennità differita indiretta o di reversibilità, del periodo della XVI Legislatura per il quale il versamento dei contributi a carico del Consiglio regionale in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014 non è ancora avvenuto. Tale facoltà è data indipendentemente dal diritto del/della Consigliere/Consigliera a tale contribuzione e dall'entità della stessa, con contestuale perdita del medesimo diritto, qualora acquisito. L'esercizio del diritto di opzione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare per il periodo interessato e versati in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014. La restituzione avviene d'ufficio mediante trattenute mensili effettuate sull'indennità consiliare in numero e in misura pari ai versamenti predetti.

3. In relazione ai commi 1 e 2, i/le Consiglieri/Consigliere la cui indennità consiliare era assoggettata alla riduzione di cui all'articolo 2, comma 2-ter, della legge regionale n. 6/2012 sono tenuti al pagamento dei contributi per il periodo interessato in misura pari alla differenza tra i contributi effettivi da rifondere al Consiglio regionale e i contributi dovuti, qualora non trovasse applicazione la predetta riduzione dell'indennità consiliare. La corresponsione avviene d'ufficio tramite trattenute mensili effettuate sull'indennità consiliare in numero corrispondente ai mesi del periodo interessato.

4. I contributi restituiti ai sensi dei commi 1 e 2 e quelli corrisposti ai sensi del comma 3, sono riconosciuti, per il periodo contributivo di riferimento della XVII e/o XVI Legislatura, a tutti gli effetti come contributo obbligatorio ovvero come quota contributiva a carico del/della Consigliere/Consigliera regionale per il trattamento economico a carattere previdenziale a carico del bilancio del Consiglio regionale sotto forma di indennità differita ovvero di indennità differita indiretta o di reversibilità ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 6/2012 e sono incamerati a favore del bilancio del Consiglio regionale.

5. Gli importi residui da versare alla previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014, per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge regionale n. 6/2012, sono trasferiti direttamente al/alla beneficiario/beneficiaria.

6. Per i Consiglieri/le Consigliere in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conseguimento del diritto all'indennità differita, si prescinde dal requisito della durata minima di esercizio del mandato assembleare, di cui al nuovo articolo 7-ter, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c).

7. I Consiglieri/le Consigliere in carica alla data di entrata in vigore della presente legge hanno la facoltà di optare irrevocabilmente entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge e limitatamente all'intero restante periodo della XVII Legislatura per il mantenimento del versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare ai sensi dell'articolo 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, e successive modificazioni. In caso di opzione per il mantenimento del versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare di cui al primo periodo trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale n. 5 del 2014 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della presente legge. L'esercizio dell'opzione esclude nei confronti dell'interessato per tutta la durata della XVII Legislatura l'applicazione delle disposizioni inerenti al

trattamento economico a carattere previdenziale introdotte all'articolo 1, comma 1, lettere b) e seguenti dalla presente legge.

Art. 3 (Copertura finanziaria)

1. Si provvede all'applicazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale e della Regione.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.